



# Comune di Alcara Li Fusi

Città Metropolitana di Messina

## SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO RECANTI LE NORME E LE CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SVOLTE DAL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M. A FAVORE DEL PERSONALE ALLE DIPENDENZE DEL COMUNE DI ALCARA LI FUSI.

### PREMESSO

Che l'art. 18 del D.lgs.: n. 81/2008 pone l'obbligo, tra l'altro, al Datore di Lavoro della nomina del Medico Competente, al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro;

Con il presente atto da valere nei modi di legge

L'anno duemilaventicinque, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede del Comune di Alcara Li Fusi

### TRA

La rag. Michela Mormino, nella qualità di responsabile titolare di P.O. del 2° settore economico-finanziario e risorse umane

### E

il professionista dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ P.I.V.A. \_\_\_\_\_ che accetta l'incarico di Medico Competente ai sensi del D.lgs. n.81/2008 che, nel seguito del presente atto indicato come "Professionista" o "Medico Competente", si conviene e stipula, sotto forma di scrittura privata, quanto segue:

### **Art.1 -Attività oggetto dell'incaricato**

Il Professionista si impegna a svolgere la mansioni del Medico competente secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e si prende carico di dare il suo supporto per l'assolvimento di tutti gli obblighi imposti dal citato decreto e successive modifiche e integrazioni.

Le attività da svolgere sono contemplate nella sezione V del D.lgs. 81/08 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 41, nel rispetto degli obblighi previsti all'art. 25 del medesimo D.lgs., da svolgersi per il personale dipendente del Comune di Alcara Li Fusi;

In particolare il Professionista dovrà assicurare le seguenti prestazioni professionali, che si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) Il Professionista Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, alla valutazione dei rischi ed alla stesura del relativo documento di cui all'art. 25 del D.lgs. n.81 /2008, anche ai fini della programmazione, ove necessario della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori per la parte di competenza ed all'organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione ai rischi nonché le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre

all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale.

Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici più avanzati. In particolare, la sorveglianza sanitaria comprende:

- La visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- La visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente, in funzione della valutazione del rischio. Il Comune, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico competente.
- Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio sulla idoneità alla mansione specifica;
- Visita medica in occasione del cambio di mansione, al fine di verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- Visita medica preventiva in fase pre-assuntiva al fine di verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- Visita medica alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni consecutivi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- Visita medica alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per infortunio o fase riabilitativa a seguito infortunio;

2) Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase presuntiva, su scelta del Datore di Lavoro, dal Medico Competente o dai Dipartimenti di Prevenzione dell'ASP.

3) Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate in caso di accertato stato di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4) Le visite mediche di cui al comma 2 comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirate al rischio, ritenuti dal Medico Competente. Sono comunque da effettuare a carico del medico competente per tutti i lavoratori, le indagini diagnostiche di spirometria, audiometria e vision test nonché gli esami di laboratorio atti ad individuare le condizioni generali di salute del lavoratore.

5) Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3° e predisposta su supporto cartaceo e informatizzato, secondo quanto previsto dall'art.53 del citato Decreto.

6) Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specificata:

- Idoneità
- Idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni e limitazioni;
- Inidoneità temporale
- Inidoneità permanente.

Nei casi di cui al precedente elenco, il Medico Competente esprime giudizio per iscritto dandone copia al Lavoratore ed al Datore di Lavoro.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, vanno precisati i limiti temporali di validità.

7) Avverso i giudizi del Medico Competente, ivi compresi quelli formulati in fase pre-assuntiva, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'Organo di Vigilanza territorialmente competente che dispone, eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio.

8) Il Professionista incaricato comunica per iscritto al Datore di Lavoro per eventuali visite specialistiche, ed esami strumentali bioumorali prescritti in via straordinaria per il singolo lavoratore, al di fuori del programma generale di sorveglianza sanitaria.

9) Il Medico Competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con la salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina. Collabora con il Datore di lavoro alla istituzione di un registro dei lavoratori esposti ad eventuali agenti cancerogeni e biologici, dandone visione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

10) Il Professionista incaricato alla cessazione del proprio mandato consegna al Comune la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale.

11) Il Professionista incaricato alla cessazione del proprio mandato consegna al Lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della stessa. L'Originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.n.196/2003, da parte del Datore di Lavoro per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni normative.

12) Il Medico competente fornisce al Lavoratore informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

13) Il Professionista informa il Lavoratore interessato sui risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.lgs. n.81/2008, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.

14) Il Medico Competente partecipa alle riunioni di cui all'art.35 del D.lgs. n.81/2008 e comunica per iscritto in tale occasione, al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.

15) Il Professionista visita gli ambienti di lavoro come disposto dall'art. 25 lettera a) del D.lgs. n.81/2008, almeno tre volte l'anno o a cadenza diversa che stabilisce in fase di valutazione dei rischi; l'indicazione di una diversa periodicità deve essere comunicata al Datore di Lavoro per essere annotata nel Documento di Valutazione de Rischi.

## **Art 2 -Sede operativa**

- Il Medico Competente dovrà svolgere la propria attività coordinandosi con le indicazioni fornite dal Datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Il Professionista dovrà svolgere la propria attività in autonomia e secondo le prescrizioni del presente disciplinare, presso una sede o studio professionale ubicato nel territorio del Comune di Alcara Li Fusi e, ove richiesto, presso locali messi a disposizione dal Comune e, comunque, laddove necessita la sua presenza per l'effettuazione delle prestazione richieste.

## **Art 3 -Tempi e modalità di espletamento della prestazione**

- L'attività di cui al presente disciplinare ha la durata di anni tre prorogabile per un ulteriore anno a decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico.
- Il Professionista si obbliga ad eseguire tutte le attività così come descritte nel presente disciplinare.
- Il Medico Competente dovrà prevedere orari di accesso alle prestazioni sanitarie riservati esclusivamente ai lavoratori dipendenti del Comune, coincidenti con l'orario di lavoro svolto dalla genericità dei dipendenti.
- Il Professionista provvederà a redigere un calendario sanitario annuale con l'indicazione degli accertamenti periodici da effettuare ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria comunicati dal Datore di lavoro per iscritto.

## **Art 4 -Onorario**

- Il corrispettivo per le prestazioni di cui al presente disciplinare viene stabilito in € 1.800,00 annue (soggetto a ribasso offerto) comprensivo di iva ed al netto di tutti gli oneri accessori ed imposte se dovuti, ed è pertanto onnicomprensivo e fisso, anche qualora il numero dei dipendenti dovesse aumentare o diminuire.
- Oltre alla corresponsione del corrispettivo null'altro spetta al Professionista, a qualsiasi titolo, per le prestazioni di cui al presente disciplinare. Tutte le altre spese necessarie per l'adempimento degli obblighi di contratto sono a carico dello stesso.

#### **Art 5 -Corresponsione dei compensi**

- Le somme per compensi dovute discernenti dal presente disciplinare, saranno corrisposte al Medico Competente a seguito di emissione di regolare fattura in formato elettronica, DURC da cui non risulti alcuna irregolarità contributiva e relazione analitica delle attività svolte: (visite mediche, esami strumentali, sopralluoghi, etc.), secondo quanto disposto dal D.M. n. 55 del 03.04.2013. Al pagamento si procederà, in ogni caso, solo previa verifica del corretto svolgimento dell'incarico e riscontro delle attività effettivamente svolte, nonché dei risultati conseguiti. La liquidazione sarà effettuato sulla base della verifica del servizio reso e/o prestazioni effettivamente svolte al netto del ribasso percentuale di applicazione.
- Ai fini del pagamento del corrispettivo, il Professionista dovrà comunicare, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare in detto conto.

#### **Art 6 –Penali**

- Al Medico Competente sarà applicata una penale pari a € 50,00 nel caso di mancato rispetto di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente disciplinare e dal D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., per fatti a questi imputabili fatta salva la facoltà del Comune di procedere per le fattispecie più gravi o ripetute alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 9.
- L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione scritta dell'inottemperanza, alla quale il professionista avrà facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro otto giorni dalla notifica delle contestazioni.
- L'importo delle somme corrispondenti alle penali contestate ed alle spese relative all'eventuale esecuzione in danno, saranno trattenute direttamente sull'importo del corrispettivo dovuto.
- Ai sensi dell'art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

#### **Art. 7 -Recesso**

- Il recesso da parte del Medico Competente, nella fase di esecuzione della prestazione, comporta per lo stesso la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salvo restando l'eventuale rivalsa del Comune per i danni provocati.
- Ove il recesso dal contratto fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, documentati e secondo valutazione del Comune, sarà corrisposto al Professionista il corrispettivo dovuto in proporzione alle attività effettivamente espletate.

#### **Art. 8 - Tutela Contro Azioni di Terzi**

Il professionista assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati al Comune e/o a terzi nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto;

#### **Art.9 - Clausole Finali**

- Per quanto qui non espressamente previsto, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, e alle ulteriori norme vigenti in materia.
- Rimane nella facoltà del Comune revocare in qualsiasi momento il presente bando, senza che nessuno abbia nulla a pretendere.